COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

OLIVIERI
MARIALUISA
Data firma da PC:
2024-04-16 11:38:27 (UTC)
Data scadenza certificato:
2026-12-29 23:59:59 (UTC)
Organizzazione CA:
Actalis S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 15-03-2024

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI. MODIFICA ART. 10.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo alle ore 10:18, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	**P**	**Cacciatore Gabriele**	**P**
De Vitis Francesco	**P**	**Lucatelli Cosimo Fernando**	**P**
Sparascio Claudio	**P**	**Cantoro Massimo**	**P**
Bruno Angela Rita	**P**	**Meraglia Abramo**	**A**
Daniele Pamela	**P**	**Deodati Anna Clara**	**A**
Paiano Federica	**P**	**Gaetani Pasquale Luigi**	**P**
Viva Federico	**A**		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Dott.ssa Paiano Federica in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "*... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

PREMESSO CHE

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, ed in particolare, del l comma 837 "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2021 il Comune di Ruffano ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019, e ha approvato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dello stesso*;*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2022, il Comune di Ruffano ha apportato talune modifiche al precitato regolamento;

DATO ATTO che, in sede di concreta applicazione del Canone Mercatale si è palesata l'esigenza di apportare alcuni correttivi e/o integrazioni al vigente testo normativo, al fine di renderne più chiara la disciplina e di più agevole applicazione per gli utenti;

RISCONTRATA, in particolare, l'opportunità di ridurre le sanzioni a carico dei contribuenti, atteso che a regime è stato riscontrato un eccesso sanzionatorio con riferimento, nel caso di specie, alla sanzione per omesso versamento del Canone Mercatale disciplinata dall'art. 10 "*Maggiorazioni e indennità*" del vigente regolamento;

RAVVISATA, la necessità di modificare la predetta norma prevedendo, da un lato l'eliminazione dell'importo minimo e massimo descritto al comma 1, dall'altro, una diversa determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, in funzione dei giorni di ritardo con cui viene effettuato il versamento (comma 2). Ovvero, se il ritardo è superiore a 90 la sanzione è ridotta alla metà, se non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

RICHIAMATO l'art. 10 ter della L. 212 del 27/07/2000, rubricato "*Principio di proporzionalità nel procedimento tributario*", in vigore dal 18 gennaio 2024, il quale statuisce che "1. *Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.*

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie".

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno datato del 22 dicembre 2023 con il quale si dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a*

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse nel punto precedente, che anche il canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al prot.dell'Ente n. 5004 del 13/03/2024;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 5-sexiesdecies, dell'art. 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2022 al 31 maggio 2022;

SENTITI gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n. 10.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare,** per le ragioni espresse in premessa le modifiche e integrazioni all'art. 10 del "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture",* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2021, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2022,

nei modi e nei termini dettagliatamente illustrati nello schema allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. **di dare atto che**, le disposizioni del nuovo Regolamento di disciplina del canone mercatale con le modifiche di cui sopra, come recepite nella bozza qui allegata (Allegato A), decorrono dall'1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, come modificato all'art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
4. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione ad esito favorevole ed unanime.

Il Responsabile dell'attività istruttoria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Paiano Federica	Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa